

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4071 del 04/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 <i>l</i> Ditta HARDNEX HOLDING S.R.L. con sede legale nel Comune di Ponte San Nicolò (PD), Via Marconi n. 127 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Vela n. 2 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di BAR, RISTORANTE, AFFITTACAMERE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4190 del 04/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 31814/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **HARDNEX HOLDING S.R.L.** con sede legale nel Comune di Ponte San Nicolò (PD), Via Marconi n. 127 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Vela n. 2 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **BAR, RISTORANTE, AFFITTACAMERE.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 17/09/2018, registrata al PG del Comune col n. 113814, Pratica Suap n. 1915/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 05/10/2018 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/12163/12164 del 08/10/2018, dall'Impresa **HARDNEX HOLDING S.R.L.** con sede legale nel Comune di Ponte San Nicolò (PD), Via Marconi n. 127 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Vela n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'Impresa richiedente effettua l'attività di **BAR, RISTORANTE, AFFITTACAMERE;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici, nel corpo idrico superficiale denominato Valcore Acque Alte;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 23/10/2018, acquisita al PG di Arpae n. 0012995 del 24/10/2018, con la quale sono stati richiesti alla ditta i seguenti chiarimenti formulati dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e riguardanti gli scarichi idrici:

- *“La ristrutturazione riguarda un edificio che verrà destinato a bar ristorante uffici, con il progetto di adeguamento della rete fognaria dell'edificio stesso. Tuttavia questo edificio recapita in una rete privata che prima di immettersi nel canale consortile prevede come trattamento finale la vasca ad ossidazione totale (rete privata a servizio di più abitazioni autorizzate nel 2017). Quindi l'edificio da ristrutturare si configura come scarico parziale in rete privata dove lo scarico*

finale nel canale di bonifica è intestato ad altri. L'aua deve pertanto ricomprendere tutti gli edifici ed intestare all'immobiliare lo scarico finale nel canale Valcore Acque Alte”.

VISTA la vigente Autorizzazione P.G. n. 012726/2017 rilasciata dal Comune di Ferrara per lo scarico in fognatura privata, sino al corso idrico denominato condotto Valcore Acque Alte, dei reflui provenienti dall'insediamento (fabbricati adibiti ad uso civile abitazione, compreso il fabbricato da ristrutturare da destinarsi alle attività della ditta **HARDNEX HOLDING S.R.L.** richiedente la nuova AUA) sito a Ferrara in Via Ravenna n. 365 e altri numeri civici oltre all'angolo con Via Vela;

VISTO il Parere Ambientale PG. 32454 del 12/03/2019 formulato dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, acquisito al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/40498 del 13/03/2019 dove, fra l'altro, è stato specificato che:

- *“ai sensi dell’art. 124 del DLgs 152/2006 gli scarichi devono essere autorizzati, e che si tratta dello scarico di acque domestiche in fognatura privata che recapita nello condotto Valcore Acque Alte”;*
- *“le integrazioni presentate dalla ditta non prevedono di intestarsi lo scarico finale nel condotto Valcore Acque Alte”;*
- *è stato confermato in 39 AE il nuovo carico insediativo nell’edificio oggetto di ristrutturazione;*
- *il trattamento depurativo consta nella installazione di degrassatori a servizio della cucina del piano terra e dei bagni a piano terra e nell’installazione di un impianto monoblocco finale di trattamento per 40 AE (fornito dalla Ditta Cancellotti srl di Perugia) costituito da tre stadi, sedimentazione primaria, filtro percolatore, sedimentazione secondaria;*

PRESO ATTO del nulla osta allo scarico rilasciato nel suddetto parere;

VISTO il parere di HERA spa n- 97621 del 25/10/18 di inesistenza pubblica fognatura;

VISTO il parere del Consorzio Bonifica di Pianura n. 15600 del 29/10/18 favorevole sotto il profilo quantitativo dello scarico;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 124 comma 2 che stabilisce *“L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto” (comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)”;*

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, all'art. 4.6 comma 1 numero 3, al fine del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, dispone:

omissis

- i. Qualora sia costituito un consorzio fra i diversi soggetti per l'effettuazione in comune dello scarico, l'autorizzazione è rilasciata in capo al legale rappresentante del consorzio;
- ii. Quando non siano verificate le condizioni di cui alla lettera i) **è comunque necessario individuare un soggetto titolare dello scarico**. A tal fine gli utenti dello scarico possono costituirsi in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con l'autorità competente". *omissis*

RITENUTO che la ditta debba uniformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarichi, come del resto formulato con la summenzionata richiesta di chiarimenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 23/10/2018, e pertanto con nota di Arpae PG . n. 60107 del 15/04/2019 è stato proposto al SUAP di predisporre un Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. 15/05;

VISTA la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 13/05/2019, acquisita al PG di Arpae n. 75613 del 14/05/2019, con la è stata trasmessa alla ditta la comunicazione di possibile rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale basata sulla precitata proposta di diniego di Arpae del 15/04/2019 registrata al PG del Comune col n. 49440/2019;

VISTA la nota dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ferrara del 12/07/2019, acquisita al PG di Arpae n. 110428 del 13/07/2019 con la quale sono state trasmesse le osservazioni pervenute dalla ditta a seguito preavviso di diniego;

Vista la convenzione fra I SIGNORI MANGHERINI ORIANO, BORGHI PATRIZIA, CUOGHI MARILENA, BONAZZI CESARINO, BONAZZI BENITO, PAMINI ALDINA, BONAZZI ENRICO, PRETO SILVANA, BLANDA MARIO GIOVANNI, STABILE MARIA BENEDETTA, ANSALONI DANIELE, BELTRAMI TIZIANA, BARALDI CESARE con la quale è stato nominato il Sig. BARALDI CESARE, legale rappresentante pro tempore della ditta **HARDNEX HOLDING S.R.L.**, mandatario e referente dei suddetti utenti della rete fognante privata a servizio dell'insediamento abitativo esistente con scarico finale nel corpo idrico superficiale denominato Valcore Acque Alte nei rapporti con le autorità competenti all'autorizzazione degli scarichi;

CONSIDERATO che la ditta HARDNEX HOLDING S.R.L. intende assumersi la responsabilità dello scarico finale nel corpo idrico superficiale denominato Valcore Acque Alte proveniente dalla propria attività di affittacamere, bar e ristorante e dagli insediamenti abitativi già autorizzati con successivi atti del Comune di Ferrara P.G. 98006/04 – 92742/08 – 88788/2012 -012726/2017 e L'AUA dovrà pertanto ricomprendere tutti gli edifici ed intestare all'immobiliare lo scarico finale nel canale Valcore Acque Alte;

VISTA la nota dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara P.G.n. 103985 del 23/08/2019, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/131454 del 26/08/2019, con la quale a seguito delle integrazioni trasmesse dal SUAP il 12/07/2019 conseguenti al preavviso di diniego del 13/05/2019, si è preso atto della documentazione trasmessa a luglio dalla ditta e confermato il parere ambientale già rilasciato in data 12/03/2019 con P.G. n. 32454;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Impresa **HARDNEX HOLDING S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ponte San Nicolò (PD), Via Marconi n. 127 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Vela n. 2, codice fiscale e P.IVA n. 03685040383, per l'esercizio dell'attività di **BAR, RISTORANTE, AFFITTACAMERE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) **SCARICHI IDRICI**

- 1) Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale denominato Valcore Acque Alte è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 3) L'impianto monoblocco dovrà essere opportunamente mantenuto e i fanghi di depurazione andranno smaltiti annualmente attraverso ditte di auto spurgo autorizzate, dovranno essere conservati le fatture di smaltimento dei fanghi;
- 4) L'impianto e lo scarico nel corpo idrico superficiale denominato Valcore Acque Alte, viste le condizioni di regime idrologico del recapito finale, dovranno rispettare i limiti di tabella 3 del D.Lgs n.152/06 e tabella D della 1053/03;
- 5) Il punto di campionamento è indicato a valle del monoblocco;

- 6) La condotta di scarico al servizio dell'immobile oggetto di intervento riguardante la ditta HARDNEX HOLDING S.R.L. dovrà essere raccordata alla fognatura privata a valle dell'impianto ad ossidazione totale al servizio delle abitazioni private presenti nel comparto;
- 7) La planimetria è di progetto pertanto una volta terminata la ristrutturazione dell'immobile riguardante la ditta HARDNEX HOLDING S.R.L. dovrà essere data comunicazione al Servizio ambiente della fine lavori corredata da documentazione fotografica dell'impianto installato invi compreso anche il punto di allaccio alla fognatura privata;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.